

# SCHEMA DI CONTRATTO

## REPUBBLICA ITALIANA **COMUNE DI TORTORICI**

PROVINCIA DI MESSINA

N. \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

### **Oggetto: OPERE DI CONSOLIDAMENTO, REGIMENTAZIONE IDRAULICA E DRENAGGI – ZONA VIA ZAPPULLA-**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ nell'Ufficio di Segreteria.  
avanti a me \_\_\_\_\_ intestato, autorizzato a ricevere al rogito degli atti in forma pubblica amministrativa in cui l'Ente è parte del \_\_\_\_\_, senza l'assistenza di testimoni per concorde rinuncia delle parti, e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

da una parte, il/la sig. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di \_\_\_\_\_, codice fiscale dichiarato/partita IVA \_\_\_\_\_ che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

dall'altra, il/la sig. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, codice fiscale dichiarato/partita IVA \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io \_\_\_\_\_ sono personalmente certo.

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io \_\_\_\_\_ rogante sono personalmente certo.

#### **Premesso**

– che con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal \_\_\_\_\_ conformemente all'incarico ricevuto con delibera di GM n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), di cui euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) a base d'asta, euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di pubblico incanto con il sistema di realizzazione dei lavori:

**a misura**, ai sensi dell'art. 326, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e dell'art. 21, comma 1, della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02 e, secondo quant'altro specificato nel Capitolo speciale d'appalto dei lavori di cui al presente contratto,

– che con provvedimento di \_\_\_\_\_ n. del \_\_\_\_\_ esecutivo ai sensi di legge, è stato stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, pubblico incanto con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 21 della L. 109/94 coordinata con la L.R. 7/02;

– che, come da verbale di gara redatto in data \_\_\_\_\_ – (Allegato C) – è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa \_\_\_\_\_ che ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

– che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la gara è stata definitivamente aggiudicata alla succitata Ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

**Tutto ciò premesso e parte del presente contratto**

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Generalità

Il/La Sig. \_\_\_\_\_, per conto del \_\_\_\_\_ nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ l'appalto dei lavori di **consolidamento, regimentazione idraulica e drenaggi – zona via Zappulla**, da realizzare presso \_\_\_\_\_, il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il \_\_\_\_\_ solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice rappresentata da \_\_\_\_\_, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art. 19.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

### Art. 2 – Condizioni di cantierabilità

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 71, comma 3, del Regolamento n. 554/1999, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Si allega il verbale di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.

### Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), da assoggettarsi ad I.V.A., a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

### Art. 4 – Programma dei lavori, consegna dei lavori

Entro 7 (sette) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee chiaramente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante

Dopo la formale stipula del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà mediante apposito verbale di consegna; alla firma di tale verbale l'Appaltatore si dovrà presentare entro il termine che gli sarà tempestivamente comunicato allo scopo, per iscritto, dal Direttore dei Lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, ai sensi del comma 7, art. 129, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto ai sensi del comma 8, art. 129 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.

### Art. 5 – Inizio dei lavori – penale per ritardo

L'Appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 (quindici) giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo oltre il termine di cui sopra, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni, si procederà ai sensi dall'articolo 119 del DPR 554/99.

#### **Art. 6 – Tempo utile per la ultimazione dei lavori**

L'appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **510 (cinquecentodieci)** naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, così come disposto dall'art. 21 del capitolato generale d'appalto.

#### **Art. 7 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori**

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 117 del Regolamento n. 554/1999, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al punto precedente, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119 del DPR 554/99.

#### **Art. 8 – Cauzione provvisoria**

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 30, comma 1 della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02, corredata da una cauzione pari allo 0,5 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante:

– fidejussione bancaria dell'Istituto di credito \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) (all' \_\_\_\_\_ )

La suddetta cauzione garantisce l'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

#### **Art. 9 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative**

##### *9.1. Garanzia fidejussoria del 10%*

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02, ha costituito una garanzia fidejussoria bancaria rilasciata dell'Istituto di credito \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del 10 per cento dell'importo dei lavori (*tale percentuale è di norma il 10%; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di 0,50 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento*) a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del Certificato di collaudo provvisorio.

Resta comunque convenuto che, anche dopo l'approvazione del collaudo finale, qualora nulla osti da parte dell'amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere nonché di ogni altra obbligazione scaturente dal contratto.

##### *9.2. Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori*

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l'esecuzione dei lavori (polizza della Società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo (*indicato nel bando di gara*) di euro \_\_\_\_\_ . ( \_\_\_\_\_ ) che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

##### *9.3. Polizza assicurativa indennitaria decennale*

L'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,

una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

#### *9.4. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi*

L'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

#### *9.5. Garanzia fidejussoria per il pagamento della rata di saldo*

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 205, comma 2, del DPR 554/99, sarà disposto previa costituzione di garanzia fidejussoria, da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

L'appaltatore perderà la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante l'appalto stesso.

Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

#### **Art. 10 – Pagamenti in acconto**

Per l'esecuzione dei lavori all'appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di **Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00)**; contestualmente saranno pagati le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

#### **Art. 11 – Pagamento della rata di saldo**

Il termine di pagamento della rata di saldo è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 116 del Regolamento n. 554/1999.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

#### **Art. 12 – Trattenute sui certificati di pagamento a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori**

Sull'importo netto progressivo dei lavori, sarà operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

#### **Art. 13 – Modalità e termini del collaudo**

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l'invio dei documenti all'amministrazione, così come prescritto dall'art. 192 del Regolamento n. 554/1999.

#### **Art. 14 – Divieti**

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata inoltre qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

#### **Art. 15 – Indicazione delle persone che possono riscuotere**

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno intestati a \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

#### **Art. 16 – Pagamento delle maggiori imposte**

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

#### **Art. 17 – Modalità di risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto le disposizioni dell'art. 31-bis della legge n. 109/1994, ai sensi degli artt. 150 e 151 del Regolamento n. 554/1999, saranno deferiti ad apposito collegio arbitrale istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02.

Il collegio arbitrale verrà costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all'altra parte, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della parte interessata, il presidente del tribunale.

#### **Art. 18 – Discordanze negli elaborati allegati al contratto**

Qualora un allegato al contratto dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nel contratto.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi allegati al contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni.

#### **Art. 19 - Documenti che fanno parte del contratto**

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento n. 554/1999, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- Allegato A* lettera d'invito alla gara;
- Allegato B* copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
- Allegato C* verbale di aggiudicazione della gara;
- Allegato D* capitolato speciale d'appalto;
- Allegato E* tutti gli elaborati grafici che fanno parte del progetto esecutivo;
- Allegato F* elenco dei prezzi unitari;
- Allegato G* piani di sicurezza previsti dall'art. 31 della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02;
- Allegato H* cronoprogramma dei lavori;
- Allegato I* verbale di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999;
- Allegato L* atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (*eventuale*).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

#### **Art. 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Art. 21 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

L'Appaltatore, ha depositato presso il Comune un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 coordinato con il D.lgs. 106/2009.

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Art. 22 – Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **Art. 23 – Norme finali**

Richiesto, io Segretario rogante, ho dato lettura del presente atto, redatto da persona di mia fiducia, con sistema elettronico ed inchiostro indelebile e su numero \_\_\_\_\_ fogli resi legali, comprendenti n. \_\_\_\_\_ facciate intere e sin qui della presente. Le parti – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono insieme a me segretario rogante dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa

.....

L'ufficiale rogante

.....

Il Responsabile del Servizio

.....

# **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

## **CONDIZIONI DI AMMISSIONI ALL'APPALTO – OPERE SCORPORABILI -**

(Art. 34 Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

Per l'ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui all'art. 1 è richiesta la qualifica dell'impresa concorrente, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di disciplina del sistema unico di qualificazione di cui all'art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34), in categoria e classifica come di seguito:

- **Categoria** OS21 **Classifica** V **Importo** € 5.164.569,00

Non ci sono opere scorporabili.-

### **Capitolo 1**

#### **OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO.**

#### **DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

##### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, forniture e prestazioni necessarie per il **consolidamento, regimentazione idraulica e drenaggi – zona via Zappulla**

Le indicazioni del presente Capitolato, gli elaborati ed i disegni di cui al successivo art. 7 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

##### **Art. 2 - Ammontare dell'appalto e modalità di stipula**

###### **2.1.Importo complessivo dell'appalto**

L'importo complessivo dei lavori del presente appalto, ammonta a **€ 2.690.628,06** di cui:

**Importo lavori soggetti a ribasso** **€ 2.625.190,01**

**Oneri diretti di sicurezza, non soggetti a ribasso** **€ 60.652,25**

**Oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso** **€ 4.785,80**

###### **2.2.Modalità di stipulazione del contratto**

2.2.1.Il contratto è stipulato " a misura" ai sensi dell'art. 329, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

<b>1)</b>	<b>Lavori a misura</b>	<b>Euro</b> <b>2.690.628,06</b>	<b>Duemilioneisecentonovantamilaseicent</b> <b>oventotto/06-----</b>
-----------	------------------------	------------------------------------	---

###### **2.2.2. Variazione dell'importo delle opere**

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui al punto 2.2.1, numero 1), previsti a misura negli atti progettuali in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 25 della legge n. 109/1994 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale e dagli articoli 10, 11 e 12 del D.M 19 aprile 2000, n. 145.

###### **2.3.Casi rientranti nell'applicazione del D.L. 81/2008**

Relativamente al caso di cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 coordinato con il D.lgs. 106/2009 si dispone:

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera A), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, lettera B), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

###### **2.4. Variazione degli importi**

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni dell'art. 25 della legge 109/94 e degli artt. 10, 11 e 12 del D.M 19 aprile 2000, n. 145.

L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch'esso al ribasso d'asta.

Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a “misura” e/o “a corpo” ai sensi dell’art. 326 legge n. 2248/1865 Allegato F, sarà dato dal prezzo complessivo offerto dall’Impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’I.V.A.

### Art. 3. - Designazione sommaria delle opere

#### 3.1.Designazione delle opere

Le opere oggetto del presente appalto riguardano il [consolidamento, regimentazione idraulica e drenaggi – zona via Zappulla.](#)

Pertanto le opere previste nel progetto, daranno luogo ai lavori qui appresso sommariamente descritti:

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
1	1.1.4.1	Scavo come al precedente art.1.1.1, ma eseguito all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/1971, compresi tutti gli			
		m <sup>3</sup>	2.133,98	5,37	11.459,47
2	1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura			
		m <sup>3</sup>	2.167,80	1,77	3.837,01
3	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe			
		m <sup>3</sup>	55,90	16,20	905,58
4	1.2.5.2	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni di cui alla voce 1.3.3 o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprens			
		m <sup>3</sup> xkm	66.231,30	0,53	35.102,59
5	4.1.1.2	Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzaz			
		acorporo	1,00	10.677,00	10.677,00
6	4.1.2.5	Formato da conglomerato cementizio Rck = 25N/mm2 del diametro di 800 mm			
		m	5.027,00	104,20	523.813,40
7	AP.03	Sovrapprezzo percentuale ai pali di cui all'art. 4.1.2 per attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedano l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della direzione dei lavori			
		m	1.386,00	107,60	149.133,60
8	4.1.6	Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a perdere da usarsi per tratti di pali attraversanti cavità, falde di acqua etc. compreso ogni onere ed accorgimento per avere il palo eseguito			
		Kg	73.920,00	2,74	202.540,80
9	4.1.7.1	Fornitura e getto, anche in presenza di fanghi di perforazione, del relativo conglomerato cementizio , per le quantità eccedenti il 20% del volume teorico del palo di cui all'art. 4.1.2 per Rck = 25N			



		m <sup>3</sup>	693,00	118,00	81.774,00
10	4.1.8.5 Prova di carico di collaudo su pali trivellati, di cui al precedente art.4.1.2, spinta fino al valore di almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di esercizio per i pali di diametro inferi				
		cad	6,00	1.710,00	10.260,00
11	4.1.9 Fornitura e posa in opera all'interno dei pali trivellati, per le verifiche metriche e uniformità del getto, quest'ultima effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di tubi sonda in P				
		m	274,00	7,59	2.079,66
12	3.1.4.6 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe di esposizione 1 (UNI 9858), in...Per opere in fondazione per lavori stradali, Rck=25N/mm2				
		m <sup>3</sup>	277,20	113,30	31.406,76
13	3.2.1.2 Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 k o Fe B 44 k controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per...per strutture in c.a. escluse quelle intelaiate				
		kg	424.072,93	1,49	631.868,66
14	3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate o con legname o con pannelli in lam				
		m <sup>2</sup>	2.092,88	18,40	38.508,99
15	2.4.2 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Mistretta ad opus incertum, aventi				
		m <sup>2</sup>	1.142,36	85,30	97.443,31
16	4.3.1.2 Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio armonico da fi 15 mm, inseriti nel terreno, ad esso ancorati nel				
		m	3.776,00	137,70	519.955,20
17	4.3.2 Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per rivestimento provvisorio del foro perforato previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori. - per ogni m di rivestimento eseguito				
		m	472,00	13,70	6.466,40
18	4.3.3 Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art.4.3.1 per attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavo				
		m.	826,00	43,70	36.096,20
19	6.5.2 Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le prescrizioni del capito				
		kg	15.089,50	3,14	47.381,03
20	7.1.2 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat				

21	7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese	kg	3.450,00	2,88	9.936,00
22	11.2 Verniciatura di cancellate, ringhiere, e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie	kg	3.450,00	2,30	7.935,00
23	O.C. Operaio Comune	m <sup>2</sup>	76,00	19,80	1.504,80
24	O.Q. Operaio Qualificato	h	42,00	24,41	1.025,22
25	1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimenta	h	26,00	26,86	698,36
26	1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo med	m	290,40	2,05	595,32
27	1.2.2 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto	m <sup>3</sup>	330,40	7,73	2.553,99
28	6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost	m <sup>3</sup>	330,40	3,98	1.314,99
29	6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano	m <sup>3</sup>	592,81	25,00	14.820,25
30	6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e	m <sup>2</sup> *cm	9.906,90	1,45	14.365,01
31	1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di	m <sup>2</sup> *cm	3.302,30	1,73	5.712,98
32	1.1.6.1 Scavo come al precedente art.1.1.5 ma eseguito all'interno del	m <sup>3</sup>	336,00	5,70	1.915,20

	perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.18 della L. n. 865/71, con esclusione di quell				
33	1.2.1 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni met	m <sup>3</sup>	1.841,37	8,56	15.762,13
34	1.2.3 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata per armamento a cassa chiusa, a qualunque profondità, compreso l'eventuale abbandono delle armature. - Per ogni m3 di scavo		368,27	0,86	316,71
35	AP.04 Smonto, carico e trasporto a discarica autorizzata di lamiera ondulata ammalorata, sita lungo il torrente Scarrunazzo, compreso tutti gli oneri nessuno escluso e compreso pure gli oneri per conferimen	m <sup>3</sup>	368,274	17,30	6.371,14
36	1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm., esclusa la roccia da martellone e	m	166,00	33,70	5.594,20
37	3.1.1.2 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a qualsiasi profondità	m <sup>3</sup>	33,200	123,50	4.100,20
38	3.1.3.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla	m <sup>3</sup>	264,43	102,20	27.024,75
39	3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich				
40	3.1.4.7 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consiste	kg	1.494,000	1,88	2.808,72
41	3.1.4.17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe di esposizione 1 (UNI 9858), in.....Per opere in elevazione per lavori stradali Rck=30N/mm2	m <sup>3</sup>	169,93	119,50	20.306,64
42	1.2.5.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesim	m <sup>3</sup>	252,64	125,60	31.731,58
			10.080,00	0,46	4.636,80

43	19.2.7 Fornitura e posa in opera di geostuoia antiersiva ottenuta per estrusione di monofilamenti di polipropilene termosaldati nei punti di contatto, opportunamente stabilizzati ai raggi UV mediante carbo	m <sup>2</sup>	940,00	8,94	8.403,60
44	6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr	m <sup>3</sup>	178,000	20,50	3.649,00
45	AP.01 Perforazione fino a 140 mm. in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche lapidei eseguita con macchina a rotazione con impiego di acqua e/o aria sino alla profondità di ml. 30.00 compresi tutti	ml	525,00	58,56	30.744,00
46	AP.02 Collocazione di dreno microfessurato diametro 2" rivestito con tessuto entro perforazione 140 mm., già eseguita con macchina a rotazione e compensata a parte con le voci relative, compresi gli oneri	m	525,00	28,01	14.705,25
47	13.7.1.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	m	180,00	13,10	2.358,00
48	O.S. Operaio Specializzato	h	16,00	28,83	461,28
49	Oneri specifici di sicurezza a corpo				4.785,80
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>					<b>2.690.628,06</b>

### 3.2. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dai disegni di progetto esecutivo elencati al successivo art. 7, salvo quanto potrà essere meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione lavori.

#### Art. 4 - Condizioni di appalto

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

#### Art. 5 - Variazioni alle opere progettate - risoluzione del contratto

##### 5.1. Variazioni alle opere

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre, ai sensi della vigente normativa, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato generale o dal presente Capitolato speciale.

Di contro, l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione lavori, potrà

essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso Appaltatore, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della L. 109/94 coordinata con la L.R. 7/02, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui al DPR 554/99, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatasi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera la sua utilizzazione.

Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della L. 109/94, coordinata con la L.R. 7/02, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti.

### **5.2. Motivazione in caso di risoluzione**

Ove le varianti di cui al comma 1 dell'art. 25 della L. 109/94 coordinata con la L.R. 7/02, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

### **5.3. Eccezioni dell'Appaltatore**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

## **Capitolo 2**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

#### **Art. 6 - Osservanza delle leggi, del Regolamento e del Capitolato generale**

##### **6.1. Osservanza delle leggi**

6.1.1. L'esecuzione dell'appalto nel suo complesso e specificatamente la esecuzione delle singole opere, lavori e forniture, sono regolate dal presente Capitolato speciale e dal contratto e, per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti contenuti nelle norme seguenti che, per tacita convenzione, non si allegano:

- 1) Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, modificata dalla Legge 15 giugno 1893 n. 294 e dal D.L. 6 Marzo 1948, n. 341, ratificato dalla Legge 24 dicembre 1951, n. 1585, per le parti non abrogate dalla successiva legislazione;
- 2) Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (nel seguito indicato come Capitolato generale di appalto).
- 3) Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (nel seguito denominato Regolamento);
- 4) Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, (nel seguito denominata legge 109/1994) nel testo coordinato con la L.R. 7/2002;
- 5) Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche emanate in virtù del disposto art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- 6) D.M. 16 gennaio 1996 per le "Norme relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
- 7) Legge 2 febbraio 1974, n. 64 per i "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- 8) Legge 10 dicembre 1981, n. 741 (ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di OO.PP) per le parti non abrogate con l'entrata in vigore del Regolamento D.P.R. n. 554/1999;
- 9) Legge n. 646 del 13 settembre 1982, Legge n. 726 del 12 ottobre 1982, Legge n. 936 del 23 dicembre 1982, n. 55 del 19 marzo 1990, DPCM n. 55 del 10 gennaio 1991, il D.Lg. 490/1994 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- 10) Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 di cui al D.Lg. 20 ottobre 1999, n. 490 (*G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o. n. 229*);
- 11) Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- 12) D.L. 19 dicembre 1991, n. 406 ed i regolamenti connessi per le parti non abrogate con l'entrata in vigore del Regolamento D.P. R. n. 554/1999;
- 13) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" coordinato con il D.lgs. 106/2009

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente che indirettamente, si intende estesa a tutte le interazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata. Modifiche, rifacimenti variazioni di programmi e di tempi di lavorazione in conseguenza delle emanazioni dette non possono costituire, per l'Appaltatore, motivo di compensi o di indennizzi straordinari.

### **6.2. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

### **6.3. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio**

6.3.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente nel comune della Stazione appaltante, dove questa e il Direttore di lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

6.3.2. L'Impresa, ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

6.3.3. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.

### **Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto**

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento, fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato generale ed al presente Capitolato speciale d'appalto (comprensivo delle specifiche tecniche prestazionali e descrittive, relative alle opere edili, alla sistemazione esterna ed agli impianti tecnologici), anche i seguenti documenti:

*Allegato A* lettera d'invito alla gara;

<i>Allegato B</i>	copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
<i>Allegato C</i>	verbale di aggiudicazione della gara;
<i>Allegato D</i>	capitolato speciale d'appalto;
<i>Allegato E</i>	tutti gli elaborati grafici che fanno parte del progetto esecutivo;
<i>Allegato F</i>	elenco dei prezzi unitari;
<i>Allegato G</i>	piani di sicurezza previsti dall'art. 31 della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02;
<i>Allegato H</i>	cronoprogramma dei lavori;
<i>Allegato I</i>	verbale di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999;
<i>Allegato L</i>	atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere ( <i>eventuale</i> ).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

#### **Art. 8 - Cauzione provvisoria, osservanza del termine di stipula del contratto**

L'offerta che l'Appaltatore presenta per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari allo 0,50 per cento dell'importo dei lavori, da presentare mediante fidejussione bancaria, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari, tale cauzione verrà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

La fidejussione bancaria relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito dall'art. 109 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999. In difetto, la stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione.

La fidejussione bancaria di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **Art. 9 - Cauzione definitiva e coperture assicurative**

##### **9.1. Garanzia fidejussoria**

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti percentuali per ciascun punto eccedente il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'importo contrattuale garantito. Lo svincolo, nei termini e per l'entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestante del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento, dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del Certificato di collaudo provvisorio.

Resta comunque convenuto che, anche dopo l'approvazione del collaudo finale, qualora nulla osti da parte della stazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto o in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere nonché di ogni altra obbligazione scaturente dal contratto.

La fidejussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

##### **9.2. Riduzione delle garanzie**

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 8 e quello relativo alla cauzione definitiva di cui al punto 9.1 è ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 8 comma 11 quater della legge 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002, per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro collegati di tale sistema.

### **9.3. Coperture assicurative**

#### **9.3.1. Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l'esecuzione dei lavori che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

#### **9.3.2. Polizza assicurativa indennitaria decennale**

L'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

#### **9.3.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi**

L'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

#### **9.3.4. Garanzia fidejussoria per il pagamento della rata di saldo**

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 205, comma 2, del DPR 554/99, sarà disposto previa costituzione di garanzia fidejussoria, da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

L'appaltatore perderà la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante l'appalto stesso.

9.3.5. Il Committente si riserva il gradimento in ordine alle imprese assicuratrici incaricate della garanzia e che comunque, dovranno essere di primaria importanza.

9.3.6. L'Appaltatore perderà la cauzione in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza Amministrativa riguardante l'appalto stesso

9.3.7. Il Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

## **Art. 10 – Cronoprogramma - programma esecutivo dei lavori, consegna dei lavori ed inizio dei lavori**

### **10.1. Programma esecutivo dei lavori**

I lavori da parte dell'Impresa dovranno essere condotti in osservanza del cronoprogramma redatto in sede di progettazione ed allegato al progetto.

Nella redazione del cronoprogramma dei lavori, è stato tenuto conto dell'incidenza dei giorni nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole.

Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal succitato cronoprogramma.

I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal Direttore dei Lavori all'Amministrazione Appaltante entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Entro 7 (sette) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione



lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

La Direzione lavori potrà formulare le proprie osservazioni, ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi).

Trascorso il termine di 7 giorni senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee chiaramente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del successivo punto 10.2. del presente Capitolato speciale.

#### **10.2. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **10.3. Consegna**

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice avverrà successivamente alla formale approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione.

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dall'art. 129 del Regolamento.

Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto ai sensi del comma 8, art. 129 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, ai sensi del comma 7, art. 129, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

#### **10.4. Consegna frazionata**

Nel caso in cui manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di Regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

Dalla data del verbale di consegna l'Impresa dovrà attivare tutte le operazioni inerenti alla acquisizione delle aree destinate ad occupazione provvisoria; dovrà altresì dare immediatamente corso a tutte le pratiche per le quali a termine di legge e di regolamenti locali siano prescritte preventive autorizzazioni ed alla installazione del cantiere. Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, dovrà procedere alla predisposizione degli uffici della Direzione dei lavori.

#### **10.5. Capisaldi di livellazione.**

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

### **10.6. Inizio dei lavori - penale per ritardato inizio**

L'Appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo oltre il termine di cui sopra, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento dovesse eccedere i 40 giorni, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119 del DPR 554/99.

### **Art. 11 - Tempo utile per la ultimazione dei lavori - penale per il ritardo**

#### **11.1. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare completamente ultimato l'impianto resta fissato in giorni **510 (cinquecentodieci)** consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, ovvero in caso di consegne parziali effettuate ai sensi dell'art. 130, comma 6 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999, dall'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale è applicata nei modi stabiliti dall'art. 22 del Capitolato generale d'appalto, e nella misura indicata dal comma 3, art. 117 del Regolamento di cui al DPR 554/99 e rimane quindi stabilita nella misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

#### **11.2. Penale per ritardo**

La penale, se maturata prima dell'emissione del penultimo stato di avanzamento, verrà applicata, con deduzione del corrispondente importo, nello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento e richiamata in tutti quelli che lo seguiranno sino al conto finale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119 del detto Regolamento.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di cui al DPR 554/99, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 10 del presente Capitolato.

### **Art. 12 - Sospensione e ripresa dei lavori**

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi del comma 1 dell'articolo 133, del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b-bis)* e *c)* della legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'art. 24 del presente Capitolato speciale.

La sospensione eventualmente disposta non darà diritto all'Appaltatore ad alcun compenso o indennizzo.

In tale eventualità, all'Appaltatore sarà soltanto concessa proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di durata pari al periodo di sospensione.

In ogni caso, le sospensioni e successive riprese dei lavori dovranno avvenire mediante appositi verbali firmati dalla Direzione dei Lavori e dal direttore di cantiere per l'Appaltatore.

### **Art. 13 - Impianto del cantiere, programma e ordine dei lavori**

#### **13.1. Impianto del cantiere**

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine stabilito nel cronoprogramma dalla data di consegna.

### **13.2. Ordine dei lavori**

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

#### **Art. 14 - Indicazione delle persone che possono riscuotere, pagamenti in acconto, rata di saldo**

##### **14.1. Indicazione delle persone che possono riscuotere**

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, saranno indicate nel contratto.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

##### **14.2. Pagamenti in acconto**

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta, a seguito delle misurazioni effettuate in cantiere l'ammontare dei lavori raggiunga l'importo di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) al netto delle ritenute previste dalla legislazione vigente.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 169 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999, il corrispettivo sarà liquidato sulla base del certificato per pagamento di rate rilasciato dal Responsabile del Procedimento.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto ed indipendentemente dalla maturazione dell'importo, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori come prescritto.

##### **14.3. Lavori a misura**

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità eseguite delle rispettive categorie di lavoro.

##### **14.4. Compenso a corpo**

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione, in cui il lavoro è stato suddiviso e che sia stata eseguita, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato generale nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento. Con la sottoscrizione del contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d'appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l'Appaltatore diritto per accamparne richiesta essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

##### **14.5. Materiali in cantiere**

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, per i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei lavori, si potrà prevedere il loro accredito in contabilità prima della messa in opera, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000. Per i materiali a piè d'opera, la loro valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco, e in difetto, a prezzi di stima. Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

##### **14.6. Rata di saldo**

La rata di saldo, previa costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art.102 del Regolamento, sarà pagata nei modi e termini stabiliti dall'art. 205 del Regolamento e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice civile.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contrasto agli Ordini di Servizio della Direzione dei lavori, o non conformi al contratto.

Le liquidazioni delle rate di saldo hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 116 del Regolamento.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

#### **Art. 15 - Danni di forza maggiore**

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità, gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni o a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 139 del Regolamento D.P.R. n. 554/1999.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'accadimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, non oltre tre giorni dal manifestarsi dell'evento.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avesse concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite nel libretto delle misure dei lavori e delle provviste.

Verranno inoltre escluse da tale compenso le perdite, anche totali, di attrezzi, di mezzi d'opera, di macchinari, di ponti di servizio, di legname, di baracche, di centine e del materiale non ancora posto in opera, che risultasse poi, al momento dell'uso, gravemente deteriorato e inutilizzabile, a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori.

#### **Art. 16 - Accertamento, misurazioni e registrazione dei lavori**

La Direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

Se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori, ai sensi del comma 2, art. 160 del Regolamento, procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

#### **Art. 17 - Conto finale, manutenzione delle opere e collaudo**

##### **17.1. Conto finale**

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione, debitamente accertata mediante apposito certificato del Direttore dei lavori.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

##### **17.2. Manutenzione delle opere fino al collaudo**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

### **17.3. Operazioni di collaudo**

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo saranno portate a compimento nel termine di mesi sei dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo i casi previsti dal vigente Regolamento in presenza di difetti nell'esecuzione dei lavori e di discordanze negli atti contabili.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di riscontro, le espropriazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimangono a carico dell'Appaltatore i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore disporrà che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione a norma di Codice civile.

Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 Codice civile, con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte della stazione appaltante.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, resta facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, disporre l'utilizzo parziale o totale delle opere in ogni genere eseguite, senza che l'Appaltatore possa opporsi o avanzare diritti e/o pretese di sorta.

### **17.4. Collaudo definitivo**

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.

Decorso tale periodo, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

## **Art. 18**

### **Discordanze negli elaborati allegati al contratto**

Qualora un allegato al contratto dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nel contratto.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi allegati al contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni.

## **Art. 19 - Proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali da demolizione**

### **19.1. Proprietà degli oggetti ritrovati**

La Stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia o l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore dovrà pertanto consegnarli alla Stazione appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

Qualora l'Appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al Direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del Direttore stesso.

L'Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L'Appaltatore dovrà altresì darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all'Autorità giudiziaria.

### **19.2. Proprietà dei materiali da demolizione**

I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà della Stazione appaltante; quando, a giudizio della Direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla Direzione stessa, essendo di ciò compensato con gli appositi prezzi di Elenco.

Qualora in particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di accettarli; in tal caso verrà ad essi attribuito un prezzo pari al 50% del corrispondente prezzo dell'Elenco contrattuale; i relativi importi dovranno essere dedotti dall'importo netto dei lavori, restando a carico dell'Appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio, ecc..

### **Art. 20 - Lavoro notturno e festivo**

Ferme restando le disposizioni previste dal Capitolato generale d'appalto, l'orario giornaliero dei lavori rimane in genere regolato dalle vigenti disposizioni legislative. L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

### **Art. 21 - Disciplina nei cantieri**

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della Direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

### **Art. 22 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

#### **22.1. Trattamento dei lavoratori**

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori, costituenti oggetto del presente

contratto ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

### **22.2. Tutela dei lavoratori**

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

### **Art. 23 - Estensione di responsabilità - violazione degli obblighi**

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente alla Amministrazione copia delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, dovrà fornire una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

La Direzione dei lavori avrà tuttavia la facoltà, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, di procedere alla verifica dei versamenti dovuti per legge, in sede di emissione dei certificati di pagamento.

### **Art. 24 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore**

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale, dal Regolamento e quegli altri specificati nel presente Capitolato speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi in appresso elencati, senza che gli sia consentita la richiesta di compensi, poiché di essi lo stesso Appaltatore ha dichiarato di avere tenuto conto nello stabilire il prezzo offerto.

#### **24.1. Approntamento del cantiere**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di demolizione dei manufatti esistenti, di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

Prima di iniziare i lavori di demolizione delle strutture esistenti, l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare e rimuovere, al fine di affrontare

con tempestività ed adeguatezza di mezzi, ogni evenienza che possa comunque presentarsi. Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà con la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni relative ai servizi.

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali.

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere adeguatamente puntellate.

Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione, inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno sbarramento.

Nella demolizione di murature è tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire; questi dovranno servirsi di appositi ponteggi indipendenti dalle strutture.

Salvo esplicita autorizzazione della Direzione dei lavori (ferma restando nel caso la responsabilità dell'Appaltatore) sarà vietato altresì l'uso di esplosivi nonché ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione.

Per l'attacco con taglio ossidrico o elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'art. 8 della legge 10 luglio 1961 n. 706.

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del materiale di risulta, sulle strutture da demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose.

I materiali di demolizione dovranno perciò essere allontanati, guidati mediante canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

A carico dell'Appaltatore sono anche tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione e l'allontanamento di materiali classificati come tossici o nocivi.

Di conseguenza l'Amministrazione ed il personale tutto di Direzione e sorveglianza sono esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

#### ***24.2. Installazione attrezzature***

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

#### ***24.3. Opere provvisionali***

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

#### ***24.4. Sistemazione strade ed accessi***

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario, di andatoie, rampe, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade esistenti, l'impresa è tenuta ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature). In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette opere (Enel, Telecom., P.T., Comune, Consorzi, Società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate.

Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l'impresa dovrà procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli Enti proprietari delle strade che agli Enti proprietari delle opere danneggiate oltretché, naturalmente, alla Direzione lavori.



Rimane stabilito ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, restando del tutto estranea l'Amministrazione e la Direzione dei lavori da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Fanno comunque carico all'Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti temporanee e/o definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.

#### **24.5. Tabelle e segnali luminosi**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico.

I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle norme della circolazione stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

#### **24.6. Vigilanza e guardia del cantiere.**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia del cantiere installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le sole opere consegnate.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi.

Fermo restando l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori oneri sempre che l'Appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto.

#### **24.7. Igiene e sicurezza sul lavoro**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori ed in particolare al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

#### **24.8. Decoro del cantiere**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e di ogni apprestamento provvisorio.

#### **24.9. Locali per uffici e per le maestranze**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione lavori. Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e anti-intrusione, climatizzato nonché dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, ecc.). I locali saranno realizzati nel cantiere o in luogo prossimo, stabilito o accettato dalla Direzione lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

#### **24.10. Mezzi di trasporto**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti correlati all'attività della Direzione lavori, dei collaudatori e del personale di assistenza.

#### **24.11. Servizi vari**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

#### **24.12. Grafici e disegni**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione, nonché il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere.

#### **24.13. Smacchiamento dell'area**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

#### **24.14. Pratiche Amministrative**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

#### **24.15. Ripristino di passaggi**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale.

#### **24.16. Danni a terzi**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprietà pubbliche e private o a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

#### **24.17. Cartelli**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 riceveranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella I, con le eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per adattarlo ai casi specifici.

#### **Tabella I - Schema tipo di cartello indicatore da installare in cantiere**

- Stazione Appaltante
- Ufficio competente alla gestione dell'opera
- titolo generale dell'opera
- Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (*quando tecnicamente possibile*)
- Titolo del lavoro in appalto
- Immagini e/o grafici illustrativi del lavoro in appalto (*quando tecnicamente possibile*)
- Estremi della legge o del piano di finanziamento

#### **Progettisti**

- Progettista esecutivi c.a.
- Progettista impianti

#### **Ufficio Direzione lavori**

- Direttore dei lavori
- Direttore operativo
- Ispettore di cantiere
- Direttore del cantiere
- Assistente tecnico
- Coordinatore per la sicurezza
- Responsabile del Procedimento
- Impresa/e esecutrice/i
- Importo complessivo dei lavori
- Data di consegna dei lavori
- Data contrattuale di ultimazione dei lavori

Subappaltatori

1) .....

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio competente alla gestione dell'opera (*specificare per esteso anche con l'indirizzo della sede*).

Nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di Euro 250,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di Euro 50,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'epoca dell'inadempienza.

#### **24.18. Notizie statistiche**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina giorni in cui non si è lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 25.82 (lire 50.000).

#### **24.19. Allontanamento delle acque**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.

#### **24.20. Riparazione dei danni**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale.

#### **24.21. Modelli e campionature**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la l'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione lavori.

#### **24.22. Laboratorio di cantiere**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

#### **24.23. Analisi, prove sui materiali e verifiche tecniche**

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato, sono disposti dalla Direzione dei lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

In tale caso, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere direttamente ai laboratori incaricati dell'esecuzione delle prove o degli accertamenti, ritirandone formale quietanza, le somme che la Direzione dei lavori gli abbia autorizzato di pagare in base a regolari note o fatture.

Le anticipazioni corrisposte per tali prestazioni, comprensive di eventuali interessi, calcolati per legge, saranno accreditate all'Appaltatore sul primo stato d'avanzamento emesso successivamente alla loro effettuazione.

La Direzione dei lavori o l'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato, né obbligatorie, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

#### **24.24. Conservazione dei campioni**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

#### **24.25. Carico, trasporto e scarico dei materiali**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito o in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni.

#### **24.26. Conservazione e custodia dei materiali**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

#### **24.27. Custodia di opere escluse dall'appalto**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente, nonché la riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti o ai lavori da altri compiuti.

#### **24.28. Autorizzazioni all'accesso**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

#### **24.29. Autorizzazioni all'accesso di altre imprese**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture.

#### **24.30. Fornitura di fotografie**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione lavori e comunque non inferiori a dieci per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.

#### **24.31. Assunzione del Direttore tecnico**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

#### **24.32. Calcolo degli impianti**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il calcolo di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva (ove non inserita in progetto), compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc., che al riguardo fossero prescritti.

#### **24.33. Calcolo delle strutture**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il calcolo delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva (ove non inserita in progetto), con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.

#### **24.34. Indagini geognostiche**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni (ove non inseriti in progetto) a verifica delle soluzioni strutturali adottate e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

#### **24.35. Prove di carico**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione ditale prove e verifiche.

#### **24.36. Osservanza delle norme di polizia stradale e mineraria**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria con particolare riguardo al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) nonché al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128).

#### **26.37. Consegna delle opere eseguite**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la consegna provvisoria parziale o della totalità delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

#### **24.38. Conservazione fino al collaudo**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 19 del presente Capitolato.

#### **24.39. Sgombero e pulizia del cantiere**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc..

#### **24.40. Oneri per collaudo**

Sono a carico dell'Appaltatore gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo, comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

#### **24.41. Spese di contratto**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, tutte le imposte e tasse su esso gravanti, il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi i diritti di segreteria.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

#### **24.42. Gravami vari**

Sono a carico dell'Appaltatore i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.

#### **24.43. Violazione degli obblighi sul trattamento e tutela dei lavoratori**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'accettazione dell'accantonamento, operato dall'Amministrazione e pari al 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, nel caso che dalla medesima Amministrazione, oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui all'art 22 del presente Capitolato. Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto nessun interesse e a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Lo svincolo, a favore dell'Appaltatore, della somma accantonata, potrà avvenire solamente dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avrà accertato ed avrà rilasciato formale atto con il quale si dichiara che tutti gli obblighi siano stati adempiuti dall'impresa appaltatrice, che i dipendenti, i quali hanno prestato la loro opera nella realizzazione del presente appalto, null'altro hanno a pretendere per le loro prestazioni e che sia stata definita ogni eventuale vertenza alla quale detti obblighi si riferiscono.

#### **24.43. Accettazione dei progetti esecutivi strutturali**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'accettazione dei progetti esecutivi strutturali redatti dai tecnici incaricati dall'Amministrazione, relativi ai calcoli di tutte le strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso e metalliche, nel rispetto della legge 5 gennaio 1971, n. 1086 e relative Norme Tecniche di Attuazione.

Tutti gli elaborati saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli Uffici competenti.

Per l'accettazione del progetto strutturale, l'Impresa, in sede di gara, dovrà redigere opportuna dichiarazione scritta nella quale attesti e sottoscriva che:

- a) ha preso visione del progetto;
- b) il progetto è completo e corretto in tutte le sue parti;
- c) accetta di farlo proprio.

La predisposizione e l'approvazione del progetto strutturale da parte dell'Amministrazione non annullano o riducono in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile sia della progettazione degli esecutivi strutturali che della esecuzione dei lavori.

#### **24.44. Accettazione dei progetti esecutivi degli impianti**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'accettazione dei progetti esecutivi sia degli impianti elettrici e speciali, nonché degli impianti antincendio, ecc., eseguiti nel rispetto delle vigenti normative dai tecnici incaricati dall'Amministrazione.

Per l'accettazione dei progetti relativi ai vari impianti l'Impresa, in sede di gara, dovrà redigere opportuna dichiarazione scritta nella quale attesti e sottoscriva che:

- a) ha preso visione del progetto;
- b) il progetto è completo e corretto in tutte le sue parti;

c) accetta di farlo proprio.

La predisposizione e l'approvazione dei progetti da parte dell'Ente Appaltante non annulla o riduce, in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, che rimarrà unico responsabile del perfetto funzionamento finale degli impianti e delle relative apparecchiature.

#### **24.45. Approvazione dei dettagli di cantiere**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la presentazione prima di dare inizio ai lavori, per l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, degli eventuali ulteriori dettagli di cantiere relativi alle opere minori e complementari qualora per particolari motivi fosse ritenuto opportuno puntualizzare o marginalmente variare.

#### **24.46. Elaborati per licenze e autorizzazioni**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la redazione di progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato necessario per ottenere tutte le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti enti di controllo (comune, VV.F., ISPESL, ENEL, Telecom, Ministeri, ecc.), nonché la fornitura alla Direzione lavori della suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli Enti di controllo. Inoltre l'Appaltatore dovrà seguire le pratiche fino al completamento dell'iter burocratico e procedere alla stesura finale della relazione secondo la legge n. 10 del 9 gennaio 1991.

#### **24.47. Saggi preliminari**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le forniture, prima dell'inizio dei lavori, di mano d'opera, macchinari e mezzi per l'effettuazione di saggi sul terreno dove si svolgeranno i lavori (al fine di individuare eventuali reperti archeologici) nonché il prelevamento, imbussolamento, deposito e custodia dei carotaggi eseguiti, in locali a tal fine adibiti, a disposizione e sotto controllo della Soprintendenza ai beni naturali ed archeologici.

La custodia ed il deposito nei suddetti locali di oggetti o materiali di particolare pregio intrinseco o archeologico rinvenuti durante l'esecuzione degli scavi. Per tali rinvenimenti si fa riferimento all'art. 19 del presente Capitolato.

#### **24.48. Attrezzature di pronto soccorso**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'approntamento di locali adatti ed attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.

#### **24.49. Documentazione finale degli impianti**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la consegna all'Amministrazione a lavori ultimati, prima del certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su CD in formato AutoCad o DXF o in base ad altre specifiche che saranno fornite dall'Amministrazione all'Impresa appaltatrice.

Particolare cura va riservata al posizionamento esatto, in piante e nelle sezioni, degli impianti.

Dovranno inoltre essere consegnati in duplice copia i bollettini tecnici originali dei costruttori delle apparecchiature principali.

Di ogni centrale, sottocentrale e locale tecnico va fornito e installato a parete un pannello con gli schemi delle relative apparecchiature ed impianti. Tipo e caratteristiche dei pannelli sono da concordare con la Direzione lavori e con l'Amministrazione. Questi schemi sono da considerare in aggiunta a tutti gli altri richiesti. Una copia di tutti gli schemi sarà fornita su supporto eliografico e/o CD.

#### **24.50. Garanzie degli impianti**

È a carico dell'Appaltatore l'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.

Dovrà in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'Amministrazione, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.

Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell'Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, verrà redatto dall'Amministrazione un verbale di avaria circostanziato che verrà notificato all'Appaltatore.

Se l'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impartitogli dall'Amministrazione, l'avaria verrà riparata e le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso.

Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza o a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non possano essere usati.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il risarcimento all'Amministrazione di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia.

Per quanto non precisato nel presente Capitolato speciale di appalto, si fa riferimento alle normative e/o consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice civile.

#### **24.51. Materiali relativi agli impianti**

Tutti i materiali relativi agli impianti dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad accantonare parte delle forniture nella misura stabilita dalla Direzione lavori come materiale di rispetto. L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione dei lavori o dall'Amministrazione, nell'ambito del cantiere o in ambiti limitrofi.

### **Art. 25**

#### **Piani di sicurezza e rispetto delle norme di sicurezza**

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna alla stazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni;

Il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il succitato piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto .

I relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Il piano di sicurezza sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso Appaltatore.

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

L'Appaltatore, inoltre, rimane di fronte alla stazione appaltante, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La stazione appaltante potrà far annullare il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subAppaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisoriale, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero la stazione appaltante, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisoriale allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

#### **Art. 26 - Esecuzione d'ufficio e risoluzione del contratto**

##### **26.1. Generalità**

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, e dal Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori o alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

##### **26.2. Esecuzione d'ufficio**

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato regolamento vigente l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto.

L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterranno a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

##### **26.3. Risoluzione del contratto**

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuterà, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Quando il Direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, si potrà dar luogo all'applicazione dell'art. 119 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

#### **Art. 28**

##### **Disciplina dei subappalti**

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.



Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, la quota parte subappaltabile deve essere in ogni caso non superiore al 30 per cento.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di variante in corso d'opera, all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni

Il Direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

#### **Art. 29**

##### **Divieti**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

È vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante e successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

#### **Art. 30 - Fusione e conferimenti**

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche avranno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante qualora il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 109/94 coordinata con la L.R. 7/02.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui

al precedente capovero, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

### **Art. 31 - Prezzi di elenco - revisione**

#### **31.1. Generalità**

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a corpo, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso come dall'offerta, le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

#### **31.2. Revisione prezzi**

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 109/1994 coordinata con la L.R. 7/02, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1, art. 1664 del Codice civile; pertanto i prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

### **Art. 32 Responsabilità dell'Appaltatore - Rappresentante tecnico**

#### **32.1. Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile.

#### **32.2. Rappresentante tecnico dell'Appaltatore**

A norma delle disposizioni del Capitolato generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

### **Art. 33 - Definizione delle controversie**

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 31-bis della legge 109/1994 e s.m., il Responsabile del Procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione entro 90 giorni dall'opposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato.

Tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via Amministrativa, sia la loro natura tecnica, Amministrativa o giuridica, sono deferite ad un Collegio arbitrale secondo le norme e regolamenti vigenti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto.

Il Collegio arbitrale verrà costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all'altra parte, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della parte interessata, il Presidente del Tribunale.